



## ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 14/04/2020 – N. 17

*Omissis ...*

**Si passa a discutere il quarto e quinto punto all'O.d.G. - TAVOLO TECNICO PER LE MISURE DA ADOTTARE NELLA SECONDA FASE DELL'EMERGENZA DA COVID 19. PROPOSTE. MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GDP.**

Prende la parola la consigliera **Cecere** la quale illustra la bozza di protocollo elaborata dal gruppo di lavoro a tanto incaricato. La bozza recepisce le indicazioni suggerite dalle discussioni di cui alle precedenti sedute in relazione al protocollo di trattazione delle udienze civili esaminato dal Tavolo Tecnico il 6/4/2020 e contiene ulteriori proposte integrative formulate dal COA per il settore civile, per il settore penale e per le controversie pendenti davanti all'Ufficio del GdP per la gestione delle attività giudiziaria durante la cosiddetta "Fase2" dell'emergenza sanitaria.

In particolare l'elaborato prevede la disciplina rimodulata per la trattazione dell'udienza scritta e telematica. Vengono altresì indicate le proposte integrative per il **SETTORE CIVILE** relative alle ipotesi di applicazione della disciplina dell'udienza scritta alle seguenti tipologie di udienza:

- rito ordinario: udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c.; udienza di ammissione dei mezzi istruttori; udienza di giuramento CTU; udienza di precisazione delle conclusioni e richiesta termini ex art. 190 c.p.c.;
- rito sommario di cognizione: udienza di prima comparizione; udienza di discussione conclusiva;
- rito del lavoro: udienza di discussione ex artt. 420, udienza di giuramento CTU e 437 c.p.c.;
- rito cautelare e camerale: udienza di trattazione; udienza di discussione conclusiva;

Sono state previste, in ragione della specialità del rito, ulteriori disposizioni che disciplinano l'attività ordinatoria del Giudice e cioè:

- Nelle cause fissate per la discussione orale *ex art. 281-sexies* c.p.c. il Giudice pronuncia sentenza nel giorno dell'udienza, o in quello della scadenza del termine per le eventuali repliche, mediante deposito di provvedimento scritto contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
- Nelle cause fissate per la discussione orale ai sensi dell'art. *281-quinquies* c.p.c., la sentenza è depositata nei termini di legge decorrenti dall'udienza di discussione;
- Nelle cause fissate per la discussione orale da trattarsi col rito del lavoro il Giudice pronuncia sentenza nel giorno dell'udienza, o in quello della scadenza del termine per le eventuali repliche, mediante deposito di provvedimento scritto contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
- Per le cause da trattarsi con il rito sommario *ex art. 702-bis* c.p.c., nei termini di legge decorrenti dall'udienza il Giudice pronuncia ordinanza con cui definisce il giudizio oppure emette i provvedimenti istruttori previsti dall'art. *702-ter* c.p.c.

Per le sezioni specializzate sono state ipotizzate le seguenti disposizioni ordinatorie.

## **1) SEZIONE FAMIGLIA**

### **- PROCEDIMENTI CONSENSUALI**

Le cause di separazione consensuale, divorzi e/o scioglimenti dei matrimoni congiunti, ricorsi congiunti *ex art. 337 bis* c.c., ricorsi congiunti *ex art. 710* c.p.c. e *337 quinquies* c.c., sono trattate mediante la fissazione di udienza a trattazione scritta (lett. H).

In detti procedimenti i difensori delle parti trasmettono, mediante il sistema del pct, al Presidente o Giudice Relatore una dichiarazione sottoscritta dalle parti, autenticata dal difensore, con la quale questa manifesta la rinuncia a comparire personalmente all'udienza e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso depositato, ribadendo, nell'ipotesi di separazione e divorzio, la volontà alla non riconciliazione.

Seguirà, pertanto, la trasmissione del provvedimento di omologa, sentenza o decreto collegiale a seconda del procedimento, previa trasmissione telematica per il parere del PM.

Sono trattate ai sensi della lett. H (trattazione scritta) anche le cause di separazione giudiziale e quelle di divorzio contenzioso per le quali le parti depositino, mediante il sistema del pct, dichiarazione di voler trasformare il rito.

In tal caso, i difensori unitamente alla dichiarazione di voler trasformare il rito ed alla istanza di trattazione scritta dell'udienza, depositano dichiarazione sottoscritta dalle parti contenente gli accordi raggiunti, la rinuncia a comparire personalmente, la rinuncia ai termini per il divorzio.

Resta inteso che i difensori dovranno verificare che siano già depositati agli atti i certificati di rito, in mancanza vi provvederanno unitamente al deposito della istanza di trattazione scritta dell'udienza.

## - PROCEDIMENTI GIUDIZIALI

Le presidenziali relative a divorzi contenziosi e/o scioglimento di matrimonio giudiziali, nonché le prime udienze relative a giudizi 710 c.p.c. e 337 quinquies c.c. contenziosi, saranno tutte rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 (lett. G decreto legge 18/2020), salvo quelle ove il difensore depositi istanza, opportunamente motivata, di trattazione dell'udienza.

Le udienze presidenziali di separazione giudiziale e le prime udienze nei procedimenti in materia di figli minori, anche nati fuori dal matrimonio, in ipotesi di mancanza di ogni regolamentazione, ovvero nei casi in cui dagli atti o da apposita istanza motivata del difensore emerga che la crisi familiare si manifesta con modalità di particolare conflittualità o grave indigenza economica, ovvero nei casi in cui il contenzioso sia particolarmente elevato e abbia ad oggetto l'affidamento, il collocamento abituale e la frequentazione di figli di minore età (impedimento delle visite del genitore che non coabita, mancata riconsegna del minore, esposizione del minore ad episodi di violenza assistita, abusi, maltrattamenti o gravi trascuratezze) o ricorrano impellenti necessità di tipo economico (famiglie monoreddito in stato di bisogno) per cui si renda necessaria l'adozione dei provvedimenti urgenti e indifferibili, l'udienza (che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, del PM e delle parti) sarà trattata con collegamento da remoto (teams) secondo le modalità previste dall'art. 87 lett. f decreto legge n. 18/2020 secondo le esigenze di ruolo del magistrato, semprechè il resistente sia già costituito in giudizio.

Qualora il resistente si costituisca il giorno dell'udienza, la causa subirà un breve rinvio.

Il resistente che compaia personalmente all'udienza presidenziale senza costituirsi in giudizio a mezzo difensore non potrà essere sentito.

Resta ferma la possibilità per il giudice, in base alla peculiarità della singola causa, di trattare dette udienze presso la sede del Tribunale; in tal caso le udienze dovranno essere scaglionate in giorni diversi, fissate ad orari precisi e dovranno essere adottate per la trattazione tutte le misure ritenute idonee per evitare il contatto ravvicinato tra le parti, utilizzando l'aula del presidente sita al piano II che assicura il rispetto delle distanze.

Tutte le cause fissate per la prima udienza di comparizione (successiva alla presidenziale) e richiesta termini 183 VI comma cpc, ammissione mezzi istruttori, giuramento CTU, precisazione conclusioni e richieste termini ex art. 190 cpc sono trattate ai sensi della lett. H (trattazione scritta).

I 709 ter cpc sono celebrati con udienza a trattazione scritta se possibile; tuttavia, qualora sia necessario sentire le parti, saranno rinviati a data successiva al 30.06.2020;

I ricorsi 156 cc sono celebrati con udienza a trattazione scritta sempre garantendo il contraddittorio;

L'ascolto del minore sarà rinviato a data successiva al 30.06.2020.

In generale, le cause della volontaria giurisdizione qualora siano costituite tutte le parti, ovvero qualora non sia indispensabile sentire la parte sono trattate con udienza a trattazione scritta.

## **2) SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

### **UDIENZE ATP**

Le cause relative ad accertamento tecnico preventivo (ATP) sono celebrate ai sensi della lettera H (trattazione scritta) compreso il conferimento di incarico al CTU.

Le parti depositano, mediante il sistema del pct, almeno tre giorni prima dell'udienza, le ricevute delle notificazioni ai resistenti (scansioni pdf delle ricevute a mezzo unep o poste) e la certificazione medica formata successivamente al deposito del ricorso (per quella formata contestualmente o successivamente alla trattazione restano ferme le previsioni degli artt. 87 e 92 disp. att. Cpc).

Sempre nel medesimo termine, e solo nel caso di costituzione dell'INPS nel termine di giorni 10 prima dell'udienza, la parte ricorrente dovrà depositare note per prendere posizione nei confronti delle eccezioni ex adverso formulate, qualora le stesse non siano generiche e siano comunque fondate su prova ex art. 2697 CC.

Il giudice, nel provvedimento di nomina e formulazione dei quesiti concede alle parti termine sino alla data del primo accesso per la nomina del proprio consulente di parte. Il ctu nell'atto con cui accetta l'incarico e presta il giuramento, comunica il luogo e la data del primo accesso.

### **UDIENZE OPPOSIZIONE ATP**

Le cause di opposizione ex art. 445 bis VI comma cpc possono essere celebrate ai sensi della lettera H (trattazione scritta) compreso il conferimento d'incarico all'ausiliario, vuoi nel caso in cui il giudice ritenga fondate le censure e le contestazioni formulate all'elaborato peritale della fase cautelare; vuoi nel caso in cui siano dimostrati, mediante produzione di certificazione sanitaria all'atto del deposito del ricorso o nel termine di giorni tre antecedenti l'udienza di trattazione, gli aggravamenti del quadro patologico ai sensi dell'art. 149 disp.att. cpc; vuoi nel caso in cui siano state violate da parte dell'ausiliario le disposizioni ex art. 195 cpc. In tal casi il giudice, tramite le cancelleria, 7 giorni prima della trattazione, darà comunicazione della trattazione con tale modalità, anche mediante la sola indicazione dell'ausiliario designato.

Nel caso in cui il giudice ritenga di dover acquisire ulteriori chiarimenti in ordine alle censure formulate o le parti abbiano necessità di illustrare le censure e le eccezioni formulate in sede di rituale costituzione, l'udienza sarà celebrata a porte chiuse ed ad orario fisso o, con contestuale adesione delle parti, in remoto, con collegamento ad orario fisso.

In tutti i casi la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso dovrà essere depositata almeno tre giorni prima dell'udienza.

## UDIENZE LAVORO

Le cause di lavoro sono celebrate ai sensi della lettera H (trattazione scritta), ivi inclusa la prima udienza. Nel provvedimento di fissazione dell'udienza a trattazione scritta, il Giudice formula, sulla base delle risultanze in atti, la propria proposta conciliativa. Se le parti intendono aderirvi il giudice fisserà l'udienza personale presso il Tribunale al fine di formalizzare l'accordo.

Le udienze fissate per espletamento mezzi istruttori sono rinviate a data successiva al 30.6.2020.

Le udienze per il giuramento CTU sono celebrate a trattazione scritta.

### **3) SEZIONE LOCAZIONE**

Con specifico riguardo ai procedimenti per convalida di sfratto si procede con la trattazione scritta (lett. H) nei seguenti casi:

- 1) quando debba essere disposto rinvio su espressa istanza dell'intimante depositata, a mezzo pct, nel fascicolo telematico (in ragione del mancato perfezionamento della notifica; pendano trattative; il procedimento di mediazione non sia concluso, etc.);
- 2) quando vi sia stata costituzione in giudizio dell'intimato;
- 3) quando a seguito della concessione del termine di grazia, l'intimato abbia corrisposto quanto dovuto e l'intimante debba limitarsi alla relativa dichiarazione. Anche in questo caso sarà cura dell'intimante depositare la relativa dichiarazione nel fascicolo telematico.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, l'udienza sarà svolta personalmente; in tal caso, le udienze dovranno essere scaglionate in giorni diversi e dovranno essere adottate per la trattazione tutte le misure ritenute idonee per evitare il contatto ravvicinato tra le parti, utilizzando l'aula del presidente sita al piano II che assicura il rispetto delle distanze.

### **4) SEZIONE ESECUZIONE MOBILIARE/IMMOBILIARE**

Le udienze sono celebrate con trattazione scritta (lett. h). Le parti depositano, mediante il sistema del pct, almeno tre giorni prima dell'udienza, le ricevute delle notificazioni dell'atto introduttivo ai resistenti (scansioni pdf delle ricevute a mezzo unep o poste) e della documentazione ulteriore.

La "Sezione Civile" si chiude con una serie di ulteriori "PROPOSTE ORGANIZZATIVE SETTORE CIVILE" per l'accesso agli uffici, per l'inoltro in via telematica delle istanze alle cancellerie e per la predisposizione di un servizio di assistenza ed informazioni.

Quanto al **SETTORE PENALE** la bozza contiene le seguenti proposte.

#### **Istanze a mezzo PEC**

Il deposito di istanze indirizzate alla Procura della Repubblica, agli Uffici GIP e al Tribunale di Napoli Nord potrà avvenire tramite l'utilizzo della PEC del difensore. Con lo stesso mezzo, gli Uffici preposti daranno risposta all'esitata istanza.

Anche le richieste di copie di sentenze e dei verbali d'udienza verranno inviate via PEC all'ufficio Front Office, con pagamento dei diritti di copie con modalità telematica. Con lo stesso mezzo, l'ufficio Front Office invierà copia dei documenti richiesti.

Lo sistema di comunicazione potrebbe essere utilizzato per la liquidazione delle pratiche in corso pendenti presso l'Ufficio del Gratuito patrocinio.

### **Prime udienze dibattimentali**

Le prime udienze con imputati liberi possono essere rinviate con provvedimento presidenziale fuori udienza ad una data successiva al 30.06.2020

### **Criteri di priorità delle udienze con istruttoria**

La trattazione dei processi con imputati detenuti per la stessa causa dovrà essere sempre assicurata.

Tra le udienze con imputati liberi, saranno trattate limitando il numero delle cause per ogni udienza a massimo: n.20 rito monocratico, n. 10 rito collegiale, n. 15 GUP, preferendo quelle definibili con riti alternativi già formalizzati, quelle di sola discussione, quelle con il numero di iscrizione più risalente.

### **Criteri organizzativi dell'udienza**

In deroga al protocollo sottoscritto per la gestione delle udienze penali, l'orario di termine dello svolgimento delle udienze potrà essere prorogato alle 18,00

I Collegi, i Giudici Monocratici e i GIP, una volta individuati i processi con priorità di trattazione, valutata l'attività istruttoria da espletare ed i tempi ragionevolmente necessari a tal fine, fisserà un congruo numero di processi (il maggiore possibile) ad orari prestabiliti.

Sarà cura della cancelleria comunicare ai difensori l'orario di trattazione delle cause indicato dal Magistrato almeno due giorni prima della loro celebrazione. In alternativa, verrà comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati lo statino di udienza con l'orario previsto per la trattazione dei processi "prioritari", che verrà pubblicato sul sito web.

### **Criteri di gestione degli spazi**

L'ingresso alle aule sarà consentito alle sole parti interessate, anche in caso di udienza pubblica.

Si sottolinea l'urgenza nel ripristinare il funzionamento dell'impianto di fonoregistrazione dell'Aula P1, cosa che comporterebbe la possibilità di poterla riutilizzare, essendo questa una delle aule maggiormente capienti, quindi idonea al distanziamento prescritto.

La sala "Livatino", essendo sospese le attività formative, potrebbe essere utilizzata come sala di attesa per gli Avvocati.

Si richiede l'utilizzo dell'intero cortile all'interno del Palazzo di Giustizia o di altri spazi esterni ad esso, al fine di consentire agli Avvocati e agli altri soggetti interessati alle udienze che si tratteranno, il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in attesa del loro turno di chiamata.

Particolare attenzione è stata prestata per l'individuazione di adeguate misure per la trattazione dei **PROCEDIMENTI PENDENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE.**

La consigliera precisa che si è tenuto conto della raccomandazione del Consiglio di individuare soluzioni efficaci per continuare l'attività giudiziaria presso tali Uffici in ragione dell'elevato numero di procedimenti pendenti e del conseguente pregiudizio che deriva ai redditi di gran parte degli iscritti da una prolungata sospensione delle attività ovvero di un eccessivo rallentamento della ripresa dovuto all'osservanza delle norme sanitarie di contenimento del contagio del COVID19.

Si è quindi proceduto alla redazione del seguente testo da inserire nel Protocollo:

***"PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE TELEMATICA DELLE UDIENZE CIVILI PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO***

***Lette** le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione: vedi disegno di legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.*

***Letto**, in particolare, l'art. 83, comma 7, D.L. 18/2020, secondo cui: "[...] Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: [...] f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; [...] h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."*

**Letta** la delibera CSM 186/VV/2020 del 26 marzo 2020, integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura.

**Letto** il provvedimento organizzativo adottato dal Presidente f.f. del Tribunale in intestazione in data 27 marzo 2020 recante "Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.3.2020 – Linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 23 marzo – 15 aprile 2020", il quale, tra l'altro, subordinava la trattazione delle udienze civili con le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 alla sottoscrizione di apposito Protocollo di intesa con il C.O.A. di Napoli Nord, nonché in vista dell'adozione degli ulteriori provvedimenti organizzativi previsti dal medesimo art. 83, comma 7, D.L. cit..

**Ritenuto** che, al fine di garantire lo svolgimento delle udienze civili secondo le modalità telematiche indicate dalle norme innanzi richiamate con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura, sulla scorta dei Protocolli già adottati a livello nazionale tra CSM, CNF e DGSIA, che offrono una cornice di riferimento uniforme per i Protocolli assunti anche in sede locale, per la durata del periodo emergenziale.

**Considerato** che è comune interesse delle parti nel periodo attuale di sospensione delle attività giudiziarie, adottare tutti i sistemi resi fruibili dagli strumenti telematici per ridurre l'impatto negativo che ha la sospensione sui diritti dei cittadini sugli uffici del Giudice di pace, gravati da enormi carichi di lavoro, superiori a quelli dello stesso Tribunale, diventando indispensabile utilizzare modalità di lavoro agile che, nel rispetto delle garanzie processuali, tutelino la salute degli operatori tutti del settore giustizia;

**Ritenuto** di dover rinnovare, anche in questa sede, l'invito al Ministero della Giustizia, affinché proceda con celerità alla completa informatizzazione degli Uffici del Giudice di Pace estendendo agli stessi la piattaforma PCT che, alla luce della riforma Orlandi, sono divenuti una mera articolazione del Tribunale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### **1^ IPOTESI DI PROPOSTA PROTOCOLLO GDP**

#### **UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA (art. 83 lett. H, D.L. 18/2020)**

##### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione del Protocollo**

Il Protocollo ha la finalità di disciplinare, in questo periodo di emergenza e fino al 30 giugno 2020, l'attività degli uffici del Giudice di pace di Napoli Nord e degli altri Uffici del Giudice di Pace appartenenti al Circondario.

##### **Art. 2 – Strumenti (di cui può farsi carico il COA Napoli Nord qualora non provveda DGSIA)**

- a) Ogni Ufficio GDP del Circondario dovrà essere dotato di almeno una pec per ogni cancelleria civile, un'altra per la segreteria Magistrati e di una per l'ufficio copie.



b) *Ogni Giudice Onorario di Pace dovrà essere dotato di pec.*

c)

#### **PER LE CAUSE PENDENTI**

#### **Art. 3 – Udienze di prima comparizione, integrazione contraddittorio, chiamata in causa e fissate ai sensi dell'art. 320 e 321 c.p.c.**

- a) *Ciascun Giudice Onorario di Pace curerà il vaglio del proprio ruolo, individuando le cause di prima comparizione con costituzione di una o di tutte le parti, quelle fissate per integrazione del contraddittorio o chiamata in causa o prosieguo di prima comparizione, quelle fissate ai sensi degli artt. 320 e 321 c.p.c.;*
- b) *di seguito fisserà udienza secondo il calendario tabellare curando di inserire per ciascuna di esse al massimo (30) cause di quelle individuate con il criterio di cui innanzi;*
- c) *fissata l'udienza, la cancelleria attraverso la pec cancelleria civile, almeno dieci (10) giorni prima invierà alle parti costituite l'ordinanza di fissazione dell'udienza stessa con il contestuale invito alla trattazione dell'udienza scritta;*
- d) *le parti, preferibilmente in maniera congiunta o, in mancanza, singolarmente, faranno pervenire entro e non oltre tre (3) giorni prima dell'udienza fissata, tramite pec, alla pec del Giudice designato, o mediante deposito cartaceo in cancelleria, la loro istanza di trattazione scritta, allegando le note scritte d'udienza, preferibilmente congiunte ed in mancanza singolarmente, contenenti le istanze, le eccezioni e le conclusioni rassegnate, allegando alle stesse brevi e sintetiche memorie e documentazione da allegare (compreso il fascicolo di parte se ritirato) nel rispetto delle norme di rito;*
- e) *all'udienza fissata, il Giudice Onorario di Pace, provvede sulle richieste della o delle parti costituite, con provvedimento nella medesima udienza o nel termine massimo di dieci giorni successivi, ove occorra un più approfondito vaglio in camera di consiglio, sulle istanze, eccezioni o richieste formulate dalla o dalle parti costituite. In ogni caso, il provvedimento emesso sarà comunicato immediatamente tramite pec, alle parti costituite. Il Giudice non provvederà e rinverrà ad altra udienza, laddove non abbia la certezza dell'invio da tutte le parti dell'istanza di trattazione scritta dell'udienza e delle note scritte e memorie, acquisendone certificazione della cancelleria e dandone menzione nel proprio provvedimento;*
- f) *se all'udienza fissata nei termini di cui sopra e sino al giorno stesso di udienza non sarà pervenuta l'istanza di trattazione, singola o congiunta nel caso di presenza di più parti costituite, il Giudice Onorario di Pace, previamente acquisendo certificazione della cancelleria della quale ne darà menzione nel proprio provvedimento, fisserà novella udienza ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., dandone, a cura della cancelleria e tramite pec, immediata comunicazione alle parti.*

#### **PER LE NUOVE CAUSE**

#### **Art. 4 – Iscrizione a ruolo**

- a) *L'iscrizione a ruolo delle cause potrà avvenire tramite il deposito del fascicolo di parte contenente la documentazione minima necessaria, la nota di iscrizione a ruolo (PDF nativo) e le ricevute di pagamento dei contributi unificati e marche da bollo, a mezzo pec inviando il tutto all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio adito e firmando digitalmente i documenti inviati. In questo caso il cancelliere addetto provvederà all'iscrizione sul sistema informatico SIGP, anche acquisendo il codice a barre presente sulla nota di iscrizione allegata al fascicolo di parte e provvederà a trasmettere immediatamente gli atti registrati all'indirizzo di posta elettronica del Giudice Designato. Farà fede la data di ricezione contenuta nel messaggio di posta elettronica.*
- b) *L'iscrizione della causa a ruolo potrà avvenire anche tramite invio per posta del fascicolo di parte. Il fascicolo stesso, al fine di evitare problemi in caso di smarrimento, potrà essere formato dai documenti in copia con attestazione di autenticità da parte del difensore che li deposita e spedita per posta in tempo utile per il recapito e l'iscrizione a ruolo, curato dalla cancelleria dell'Ufficio adito. Al fascicolo andrà allegata la nota di iscrizione a ruolo e la ricevuta del pagamento con F/23 delle marche e dei contributi unificati. Farà fede la data di spedizione del plico.*

#### **Art. 5 – Scambio della documentazione**

- a) *Le parti si scambieranno la documentazione prodotta e daranno l'assenso preferibilmente congiunto alla trattazione da remoto alla causa attraverso i sistemi messi a disposizione dal Ministero, l'assenso potrà essere dato anche nella citazione e nella comparsa di risposta.*
- b) *Le informazioni relative alle cause iscritte a ruolo saranno consultabili sul portale del Ministero della Giustizia <https://gdp.giustizia.it/>*

#### **Art. 6 – Costituzione della parti**

- a) *La costituzione in giudizio, può avvenire in tempo utile e secondo il codice di rito, sino all'udienza, mediante invio del proprio fascicolo con le modalità di cui sub art. 4. Ai fini della costituzione in giudizio, il difensore costituendo, può richiedere tramite Pec, in tempo utile, al difensore della parte attorea costituito, copia della documentazione depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo. Il difensore già costituito, avuta la richiesta, curerà la risposta in tempo utile ed in ogni caso non oltre cinque (5) giorni prima dell'udienza fissata;*
- b) *Il difensore costituendo, ricevuta la documentazione dal collega già costituito, invierà allo stesso copia delle proprie difese e della documentazione che sarà prodotta.*
- c) *La Cancelleria cura l'inserimento nel fascicolo d'ufficio della documentazione e delle difese della controparte in tempo utile per l'udienza di prima comparizione se la costituzione avviene prima e la trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica del giudice designato.*
- d) *Il giorno dell'udienza di prima comparizione, così come per le udienze successive, il difensore della parte attorea e, in caso di costituzione della/e controparti, i difensori preventivamente scambiandoselo, secondo le modalità di cui sub art. 3. Il Giudice non provvederà, rinviando ad*

*altra udienza in prosieguo, laddove non abbia la certezza dello scambio delle memorie e dei documenti tra i difensori costituiti preventivamente all'udienza oppure se la circostanza venga eccepita da una delle parti;*

#### **Art. 7 - Assunzione delle prove testimoniali**

- a) *Le udienze fissate per l'assunzione dei mezzi istruttori saranno rinviate ad udienza successiva al 30.6.2020. Su accordo delle parti le stesse udienze potranno essere trattate da remoto con Teams (visto che con provvedim. del .... DGISIA ha fornito ai GdP licenza semestrale dell'account Teams). In alternativa, sempre su accordo delle parti, l'assunzione delle prove testimoniali potrà avvenire anche secondo quanto previsto dall'art. 257-bis c.p.c..*
- b) *Ciascun giudice provvederà allo vaglio del proprio ruolo, individuando le cause fissate per l'assunzione dei mezzi istruttori che fisserà, secondo il calendario tabella secondariamente a quelle di cui agli articoli precedenti. Fissata l'udienza e comunicata in tempo utile alle parti queste, con le modalità di cui agli articoli precedenti, faranno pervenire al Giudice designato istata preferibilmente congiunta di trattazione scritta dell'udienza con contestuale richiesta di ammissione della prova ex art. 257-bis.*
- c) *In alternativa, il Giudice secondo il calendario tabellare, fisserà udienza per l'assunzione dei mezzi istruttori personale per un massimo di dieci cause ad udienza, stabilendole in fasce orarie diverse e curando che vi siano almeno 15 minuti di tolleranza tra l'una e l'altra, onde consentire ai difensori ed ai testimoni di accedere alle aule in assoluta sicurezza.*

#### **Art. 8 – Provvedimenti del Giudice**

*Tutti i provvedimenti emessi nel giorno dell'udienza o fuori dallo stesso, dal Giudice Onorario di Pace, le sentenze ed i decreti ingiuntivi, sono depositati firmati digitalmente dal magistrato in formato pdf nativo e depositati in cancelleria tramite Pec (segreteria magistrati). La Cancelleria provvederà alla pubblicazione ed alle comunicazioni.*

#### **Art. 9 - Richiesta e rilascio di copie**

*Le richieste di copie di atti e provvedimenti, vanno inoltrate tramite pec alla Pec indicata dalla Cancelleria (ufficio copie). La Cancelleria comunicherà l'importo dei diritti dovuti al richiedente che invierà la ricevuta del modello F23 e/o pagamento telematico. La Cancelleria provvederà ad inviare, in tempi utili e di legge, pec di comunicazione per il ritiro personale delle copie esecutive; mentre, per le copie ufficio sarà effettuata scansione comunicata a mezzo pec.*

### **2^ IPOTESI DI PROPOSTA PROTOCOLLO GDP**

*Si modifica la tabella aumentando il numero di udienze straordinarie.*

*Tutte le udienze sono svolte presso l'Ufficio del Gdp ad orari precisi adottando le misure di distanziamento e prevenzione.*

*Le prove saranno tutte rinviate a data successiva al 30.6.2020.*

*Ogni giudice per ciascuna udienza potrà trattare massimo 30 (trenta cause), esclusi i 309 cpc ed i 181 cpc.*

*Le sole udienze per la precisazione delle conclusioni e la discussione potranno essere svolte con trattazione scritta qualora le parti depositino in cancelleria istanza congiunta al giudice di trattazione scritta dell'udienza, dando atto di aver tra loro scambiato le comparse conclusionali e chiedendo entrambi che la causa venga riservata a sentenza."*

La consigliere Cecere propone di approvare la bozza del Protocollo integrata con le proposte, richieste e modifiche illustrate.

Dopo ampia discussione, IL CONSIGLIO approva la bozza del Protocollo ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione dello stesso all'esito della discussione del Tavolo Tecnico convocato per il 16/4/2020.

*Omissis ...*

Aversa, 23/04/2020

PER COPIA CONFORME  
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to **Avv. Aniello Cirillo**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993)

